



Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti	Presidente
dott. Marco Gattuso	Giudice Relatore
dott. Francesco Perrone	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14145/2021** promossa da:

con l'avv. **ROPPO FRANCESCO**

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - SEZIONE FORLI-
CESENA - MINISTERO INTERNO**

RESISTENTE/I

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente, cittadino nigeriano nato nel , ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna gli ha negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Il ricorso è stato rigettato da questo Tribunale con decreto in data 23 dicembre 2019, con integrale compensazione delle spese.

Su ricorso del richiedente asilo, la Corte di cassazione Sez. L, con ordinanza n. 30548 del 26 maggio 2021 ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione anche sulle spese relative al giudizio di legittimità. Dall'esame dell'ordinanza della S.C. si rileva che il decreto è stato rinviato *«in particolare per rivedere il giudizio di credibilità approfondendo, con la assunzione di COI pertinenti, aggiornate ed affidabili, il peso ricoperto dai cults nella zona e il ruolo della polizia nel loro contenimento»*.

La causa è stata quindi riassunta dal richiedente asilo avanti a questo giudice, con deposito di ricorso che è stato regolarmente comunicato alla controparte, che tuttavia non si è costituita.

2.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita e in particolare dall'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente asilo in sede di audizione avanti a questo Tribunale in data 31 gennaio 2019, si rileva come il ricorrente abbia narrato d'aver assistito il 10 giugno 2016

PDF Eraser Free

a una rapina commessa da quattro individui mascherati, penetrati dentro la sua casa nel villaggio di Ekpon (vicino ad Agbor, Edo State, Nigeria), alla presenza anche della sorella e della madre, ad esito della quale gli stessi avrebbero sottratto del danaro custodito da quest'ultima (frutto di una raccolta effettuata da un gruppo associato di donne del villaggio); ha quindi rammentato d'essere stato fatto sdraiare sul pavimento e d'essere stato tenuto bloccato con una scarpa sulla schiena per tutto il tempo in cui i rapinatori avevano cercato il danaro; avendo sollevato per un attimo la testa, il medesimo avrebbe tuttavia riconosciuto uno dei rapinatori, il quale cercando il danaro avrebbe rimosso momentaneamente il passamontagna, identificandolo in un ragazzo del suo villaggio, di nome Jousha; il giorno successivo la madre si sarebbe recata a denunciare la sottrazione del danaro e, avendo saputo dal figlio che questi aveva riconosciuto uno degli autori della rapina, lo avrebbe indotto a riferirne il nome alla polizia; quest'ultima, nonostante le sue remore, lo avrebbe rassicurato e caricato quindi su una macchina chiedendogli di condurli presso l'abitazione di Jousha, il quale sarebbe stato identificato dal ricorrente mentre si stava intrattenendo con alcuni amici, sicché la polizia lo avrebbe tratto in arresto; il giorno dopo gli amici di questi lo avrebbero raggiunto a casa e lo avrebbero minacciato, protestando l'innocenza di Jousha, e sarebbero quindi tornati a minacciarlo anche il giorno successivo, trovando questa volta soltanto la madre.

Il ricorrente, dopo avere tentato di chiedere aiuto a un amico che lo avrebbe condotto da un politico, che tuttavia non lo avrebbe voluto aiutare, ha raccontato quindi d'essersi spostato il 14 giugno in un'altra città, Auchì, dove frequentava già il politecnico; ha narrato quindi d'essere stato raggiunto qualche mese dopo, in novembre, da una telefonata di un suo amico, che gli avrebbe detto d'essere stato fermato davanti all'università da un gruppo di persone, fra cui lo stesso Jousha, che gli avrebbero chiesto indicazioni su dove trovare il ricorrente; poiché questi aveva finto di non sapere dove fosse, gli stessi gli avrebbero detto che lo stavano cercando e che lo avrebbero certamente trovato e ucciso anche perché appartenenti alla confraternita degli «Eiye» sicché dovevano vendicarsi (*«nella confraternita il perdono è peccato»*).

A questo punto, saputo d'essere inseguito da membri di tale potente e violento *cult*, che lo avevano cercato persino nella città Auchì in cui si era trasferito, il ricorrente sarebbe stato preso dal panico, fuggendo dal fratello nella capitale Abuja.

Si sarebbe quindi determinato a lasciare il paese, abbandonando così anche gli studi nonostante avesse già pagato la retta del politecnico, nella convinzione che il *cult* Eiye fosse in grado di raggiungerlo in ogni luogo della Nigeria, non avendo neppure fiducia nella possibilità d'essere protetto dalla Polizia (*«sapevo che in Nigeria non sarei stato al sicuro perché gli Eiye sono presenti ovunque e così sono partito»*; *«non sono andato dalla Polizia perché avevo paura, la mia vita era in pericolo. Quei ragazzi mi facevano paura. Ho abbandonato la scuola anche se pagato la retta»*).

3.

Nell'ordinanza con cui ha disposto il rinvio per nuovo esame la Suprema Corte ha rammentato che la valutazione di credibilità del racconto, come evidenziato dall'indirizzo ormai costante della giurisprudenza di legittimità, deve essere «il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi (...) secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007», osservando come detta norma indichi in sintesi «quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la *coerenza interna*, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la *coerenza esterna*, che si riferisce

PDF Eraser Free

alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la *sufficienza dei dettagli*, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la *plausibilità o verosimiglianza*, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile» (corsivi aggiunti).

Avuto riguardo, in particolare, al giudizio di plausibilità o verosimiglianza, la Corte di cassazione ha sottolineato che «lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo», ma tenendo conto che la regola dell'*id quod plerumque accidit* «ha una sua dimensione spaziale e temporale» sicché «ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo», sicché, salvo che il racconto sia «affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne», già ai fini della valutazione di credibilità del racconto si impone l'acquisizione di informazioni sul paese di origine, cd. COI (*Country of Origin Information*).

Nel caso di specie, la Suprema Corte, osservando come il richiedente abbia fornito «un racconto dettagliato» ed evidenziando come la valutazione di credibilità del richiedente debba essere «frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi» e non possa «essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto», ha censurato dunque la decisione di rigetto di questo Tribunale per non avere sottoposto la narrazione del richiedente a vaglio secondo i criteri proceduralizzati previsti dall'art. 3, quinto comma del d.lgs. n. 251 del 2007 avuto particolare riguardo alla necessità di «rivedere il giudizio di credibilità approfondendo, con la assunzione di COI pertinenti, aggiornate ed affidabili, il peso ricoperto dai *cults* nella zona e il ruolo della polizia nel loro contenimento».

3.1.

Dovendosi procedere ad un rinnovato giudizio di credibilità alla luce delle vincolanti indicazioni in diritto della S.C., va osservato come in questo giudizio rescissorio, muovendo dalla valutazione della S.C. della natura «dettagliata» del racconto, non possa che darsi atto che il richiedente asilo ha fornito in effetti una narrazione ricca di elementi specifici, compiendo così un ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e offrendo ogni elemento in suo possesso.

In particolare, non pare che al medesimo possa muoversi il rimprovero di non avere meglio descritto i quattro rapinatori, posto che ha riferito che erano travisati e a viso coperto sicché una descrizione più dettagliata non pare nella specie esigibile; né gli si può contestare che non abbia meglio descritto l'incontro fra il suo amico e le persone che lo stavano cercando a Auchi, posto che in quella occasione lui non era presente e che l'incontro gli è stato soltanto riferito al telefono dall'amico; né, ancora, la sua narrazione appare incompleta in ragione della mancata descrizione dei membri del *cult* Eiyé (i quali, notoriamente, recano alcuni segni distintivi di riconoscimento, quali vessilli e tatuaggi ed utilizzano determinati slogan), atteso che il medesimo non era presente nel momento in cui i giovani che lo cercavano avevano riferito al suo amico d'essere membri del detto *cult*. Sotto tali profili non pare dunque che il racconto sia affetto da genericità, posto che il medesimo pare avere offerto tutti gli elementi pertinenti in suo possesso, sussistendo idonee ragioni che motivano la mancanza di ulteriori elementi significativi.

PDF Eraser Free

Muovendo, come detto, dal giudizio espresso dalla S.C. per cui il richiedente ha fornito «un racconto dettagliato», non pare altresì che assuma carattere dirimente che non abbia narrato ulteriori particolari in ordine al procedimento scaturito dalla denuncia presentata dalla madre, sia perché maggiori dettagli non gli sono stati chiesti nel corso delle due audizioni, sia perché il medesimo ha verosimilmente riferito quanto gli è noto, ossia che Jousha era stato arrestato in seguito alla sua identificazione e che poi «*evidentemente era stato rilasciato*» (così nell'audizione in Tribunale).

Parimenti, non emergono, sotto il profilo della coerenza interna del racconto, specifiche contraddizioni, apparendo il racconto nel complesso coerente e non potendosi ravvisare, in particolare, una contraddizione o incoerenza nella circostanza che il racconto sia stato particolarmente sintetico avanti alla Commissione territoriale, atteso che con la dettagliata ricostruzione offerta nel corso dell'audizione in tribunale il ricorrente ha arricchito notevolmente la sua narrazione, non contraddicendo alcuna delle cose riferite in Commissione ma anzi confermando in modo preciso e circostanziato tutti i fatti che aveva già esposto, con dovizia di particolari, nella memoria in lingua inglese da lui redatta a mano e depositata insieme al ricorso (presente in atti, doc. n. 4 depositato nel fascicolo orinario 778/2018).

3.2.

Dovendosi quindi procedere, come segnalato dalla S.C, anche a un giudizio sulla coerenza cd. “esterna” del racconto alla luce delle COI acquisite dal tribunale in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, si deve osservare come risulti confermata la pervasività e pericolosità del *cult* Eye nello Stato di Edo.

In particolare nel Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV – Unità COI*, dal titolo «*Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi – Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt – Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)*», si legge che «nel *report* redatto nel 2019 dall'organizzazione non-governativa *Nigeria Watch*, si rileva che (*in Nigeria, ndr*) nel 2019 ci sono state 11.277 vittime di morte violenta. La maggior parte delle quali è stata uccisa in incidenti legati alla criminalità, circa 3.680 sono state le vittime attribuite ad incidenti che coinvolgono bande armate»; «il quotidiano *online BBC News*, in un articolo di giugno 2020, riferisce che queste società, chiamate anche confraternite e culti [sette] del campus, hanno nomi come *Vikings, Black Axe, Eije* (una parola nella lingua *Yoruba* locale per indicare gli uccelli) e *Buccaneers*. Hanno una catena di comando simile ai gruppi di milizia, usano parole in codice e hanno insegne che riproducono l'arma preferita del culto, insieme al suo colore. Ai membri viene promessa protezione dalle bande rivali, ma si tratta principalmente di potere e popolarità. Queste società segrete sono bandite in Nigeria e centinaia di membri sono stati arrestati e perseguiti nel corso degli anni. Tuttavia, continuano ad operare, soprattutto nei campus universitari, dove attirano ancora nuovi membri»¹. Il medesimo rapporto della Commissione Nazionale rileva altresì che «il *Journal of Studies in Social Sciences and Humanities*, in uno studio condotto nel 2016, riporta che sebbene le bande di rapine a mano armata urbane ora esistano ovunque, il carattere del crimine nell'Edo State si è trasformato

¹ Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV – Unità COI*, dal titolo «*Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi – Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt – Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)*», che cita: BBC NEWS, Nigeria's campus cults: Buccaneers, Black Axe and other feared groups, 2 giugno 2020, <https://www.bbc.com/news/world-africa-52488922>, consultato il 13 dicembre 2021.

PDF Eraser Free

comprendendo altri crimini come omicidio, assassini, uccisioni rituali, omicidi legati al culto, furto con scasso, incendio doloso, rapimento, traffico di esseri umani, teppismo e altri. Sebbene l'ondata di criminalità non sia peculiare del solo Edo State, tuttavia, sembra essere predominante tra le città del Delta del Niger di Warri, Aba, Benin e Port Harcourt con poco da segnalare nelle zone del Calabar, Akure e altri stati all'interno dell'asse del Delta del Niger². Nel medesimo Rapporto della Commissione Nazionale si legge, ancora, che «il quotidiano *online* “Premium Times”, in un articolo dello scorso mese di maggio, riferisce che le statistiche ufficiali indicano che negli ultimi tempi c'è stato un aumento del numero di persone scomparse in tutto il paese. Si ipotizza che la maggioranza di coloro che scompaiono perennemente senza lasciare traccia siano spesso vittime di uccisioni rituali. Gli episodi di uccisioni rituali hanno assunto un tasso allarmante in Nigeria. Sembra che ci sia poco o nessuno sforzo da parte delle agenzie governative interessate per dare scacco matto alla tendenza. Senza dubbio, le uccisioni rituali vengono eseguite per ottenere parti del corpo umano per pozioni, incantesimi e altri bisogni *fetish*. I ritualisti cercano parti umane su richiesta dei praticanti voodoo, che le richiedono per fare sacrifici o preparare varie pozioni magiche per dare potere e ricchezza a un individuo».

Ne consegue che appare coerente col quadro emergente dalle COI acquisite che il richiedente asilo, una volta attinto dopo qualche mese dall'arresto di Jousha non più soltanto da mere intimidazioni provenienti da alcuni giovani del suo villaggio, ma da una seria minaccia di morte proveniente da persone presentatesi come membri del potente *cult Eije*, che lo avevano già raggiunto in una città posta a un centinaio di chilometri dal suo villaggio, abbia percepito il tangibile e fondato timore d'essere esposto al pericolo effettivo di un danno grave e imminente.

4.

Valutata in questi termini e secondo le vincolanti indicazioni della Corte di cassazione la generale attendibilità del racconto del richiedente asilo, si deve pure osservare come dalle COI acquisite si abbia anche conferma della difficoltà per gli agenti di protezione interna di assicurare, nelle circostanze specifiche del caso *de quo*, una piena e certa protezione.

4.1.

In termini generali si deve rilevare come le COI acquisite escludano una complessiva carenza di volontà o capacità dello Stato nigeriano e delle sue forze dell'ordine di repressione della criminalità e in particolare del fenomeno dei cd. *cult*, posto che una specifica inadeguatezza può essere rilevata solo in determinate zone o su base individuale.

Secondo la pubblicazione *Orientamenti per Paese: Nigeria - Nota orientativa e analisi comune (Gli orientamenti per Paese rappresentano la valutazione comune della situazione nel Paese d'origine svolta da alti funzionari degli Stati membri dell'UE)* edito nel febbraio 2019 dalla *European Asylum Support Office* (oggi EUAA *European Union Asylum Agency*) è, difatti, «possibile concludere che *in alcune parti del Paese* la capacità dello Stato nigeriano di fornire una protezione efficace è limitata, in particolare negli Stati di Borno, Adamawa, Yobe, Plateau, Benue, Nasarawa, Taraba e Zamfara. Lo Stato nigeriano e le sue istituzioni possono anche rivelarsi

²Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV – Unità COI*, dal titolo «*Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi – Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt – Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)*», che cita: *Journal of Studies in Social Sciences and Humanities, When work disappears, crime appears: a political economy analysis of urban crime in Edo State Nigeria*, Vol. 2, n. 4, 2016 http://www.jssshonline.com/wp-content/uploads/2020/06/JSSSH_Vol.2_No.4_2016-December_161_174_Sr-No.-5.pdf, consultato il 2 dicembre 2021

PDF Eraser Free

inaccessibili o inefficaci *in determinate situazioni*, come ad esempio per le donne e i bambini vittime di violenza, per la prevenzione delle MGF/E, il matrimonio forzato e infantile, per le vittime della tratta, ecc. Inoltre, lo Stato nigeriano può essere responsabile di persecuzione, ad esempio nei casi di persone LGBT o nell'applicazione della Sharia nei casi di adulterio nel Nord. L'età, il genere, la zona di origine e lo status socioeconomico sono tra i fattori che influiscono sull'accessibilità della protezione per l'individuo» (corsivi aggiunti).

Com'è noto, tuttavia, il giudizio sulla effettività e non temporaneità della protezione assicurata dalle Autorità locali non attiene solo alle capacità generali, richiedendo invero anche e soprattutto una valutazione individuale, volta a verificare se le forze dell'ordine, tenuto conto della specificità del pericolo, siano effettivamente in grado di apprestare le misure addizionali che il singolo caso richiede (cfr., seppure con riguardo allo *status* di rifugiato, Corte europea di giustizia, *Abdulla e altri c. Bundesrepublik Deutschland*, sentenza della grande sezione del 2 marzo 2010: «le autorità competenti dello Stato membro devono verificare, tenuto conto della situazione individuale del rifugiato, che il soggetto o i soggetti che offrono protezione di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva abbiano adottato adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori, che quindi dispongano, in particolare, di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione e che il cittadino interessato, in caso di cessazione dello status di rifugiato, abbia accesso a detta protezione»).

Nel già menzionato rapporto della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo si legge che «nel rapporto di gennaio 2020, su diversi incidenti violenti avvenuti principalmente nello Stato di Khana e Gokana LGA di Rivers, *Amnesty International* ha affermato che l'aumento della violenza legata alle sette è il risultato dell'incapacità del governo di indagare, arrestare e perseguire i colpevoli, poiché la cultura dell'impunità continua a incoraggiare ulteriori attacchi. I residenti hanno anche affermato che i politici influenti spesso forniscono armi e protezioni a gruppi di giovani violenti. Nei pochi casi in cui le agenzie di sicurezza nigeriane hanno risposto agli scontri tra bande armate, la risposta è sempre stata lenta e inadeguata. I residenti hanno informato [*Amnesty International*] che gli scontri tra bande di solito durano 2-3 ore, mentre le forze di sicurezza arrivano sempre ore dopo la fine degli scontri. Le comunità colpite da questi scontri hanno affermato che, nonostante le vittime, le autorità non hanno intrapreso alcuna azione concreta per proteggerle dalle bande violente³»; «*Amnesty International*, in un *report* redatto nel gennaio 2020, riferisce che l'incapacità delle autorità di proteggere le persone da attacchi ed intimidazioni da parte di bande violente sta portando alla perdita di vite umane ed all'aumento dell'impunità che sta rendendo la vita precaria in alcune comunità dello stato di Rivers. Almeno 60 persone sono state uccise solo nel 2019 in varie comunità di Rivers State. Il governo non sta ancora facendo abbastanza per proteggere le persone di queste comunità dagli attacchi⁴».

³ Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV - Unità COI*, dal titolo «*Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi - Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt - Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)*», che cita: Amnesty International, Nigeria: Rise in Cult Related killings in Rivers state, 9 gennaio 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/>, consultato il 13 dicembre 2021.

⁴ Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV - Unità COI*, dal titolo «*Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi - Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt - Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)*», che cita: Amnesty International, Nigeria: Rise in Cult Related killings in

PDF Eraser Free

Pur non essendo tali informazioni specificamente riferite allo Edo State, ma al vicino Rivers State, si deve evidenziare come nel volume *EASO Informazioni sui paesi di origine – Nigeria - Attori della protezione* edito nel novembre 2018 si legge che «in generale la NPF non è considerata in grado di svolgere le proprie funzioni in modo corretto ed efficiente. Numerose fonti segnalano la mancanza di finanziamenti sufficienti, personale adatto, attrezzature idonee, un addestramento appropriato ed adeguato, pacchetti di assistenza e previdenza ed appoggio del Governo⁵. Per questo motivo, la maggior parte dei nigeriani “non la considera un organo di contrasto efficace ed ha poca fiducia nel sistema di giustizia penale”⁶. L’insufficienza dei finanziamenti, in particolare, è un fenomeno le cui origini risalgono all’epoca dell’amministrazione militare della Nigeria (1960-1999)⁷. Poiché la NPF è controllata a livello centrale, occorre molto tempo perché le risorse ed i cambiamenti delle procedure operative raggiungano tutte le zone del paese⁸. (...) Coerentemente con le informazioni sopra riportate, uno studio recente indica che l’addestramento nella NPF è scarso o nullo e quando esiste è “molto carente” perché il personale di polizia “non è esposto se non in modo superficiale ad attività di polizia moderne”⁹. Uno studio del 2014 sull’efficienza della NPF nella prevenzione e nel contrasto dell’illegalità sottolinea che le critiche nei confronti della polizia nigeriana generalmente si incentrano sulla “qualità del personale di polizia, la sua inefficacia ed inefficienza nello svolgimento dei compiti assegnati, in particolare per quanto riguarda la prevenzione ed il contrasto dell’illegalità, la carenza di personale, gli atteggiamenti inappropriati e la risposta inadeguata della polizia alle richieste dei cittadini, la mancanza di attrezzature e strutture essenziali e la conflittualità e le tensioni costanti tra la polizia e la cittadinanza”, elementi a cui si aggiunge la corruzione diffusa e organizzata (cfr. più avanti)¹⁰. La carenza di organico della polizia nigeriana è aggravata dal fatto che “quasi la metà del personale si occupa della protezione di persone in vista come i politici, gli uomini d’affari e altre persone agiate”¹¹. (...) A causa delle carenze della polizia e della sua scarsa presenza, “i gruppi criminali non temono di essere arrestati o perseguiti per i loro reati”¹². In alcuni casi, si è persino scoperto che la polizia aiuta i criminali¹³. A questo si aggiunge il fatto che “la polizia locale e le associazioni di vicinato, compresi i gruppi di vigilanti, generalmente non hanno un effetto deterrente o risolutivo nei confronti dei crimini e raramente arrestano o trattengono i sospetti”¹⁴. Alcuni cittadini sembrano per questo guardare con favore

Rivers state, gennaio 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/nigeria-rise-in-cult-related-killings-in-rivers-state/>, consultato il 13 dicembre 2021.

⁵ Adegoke, N, The Nigeria Police Force and the Challenges of Security in Nigeria, December 2014, [url](#), p. 23; Adegoke, N, Factors Influencing Nigerian Police Performance, June 2014, [url](#), pp. 17-18; NOI Polls, The Nigeria Police has performed averagely since the current IGP took over office, 18 February 2013, [url](#); Obarisiagbon, E. I. and Omagic, M., Public Perception of the Role of the Nigeria Police Force in Curbing the Menace of Kidnapping in Benin Metropolis, March 2018, [url](#), p. 68; OSAC, Nigeria 2017 Crime and Safety Report: Lagos, 7 April 2017, [url](#); Osayande, P.B.O., Factors Inhibiting Police Performance in Nigeria, August 2008, [url](#); Sahara Reporters, The Conditions Of Nigeria's Police Force, 7 November 2011, [url](#)

⁶ OSAC, Nigeria 2017 Crime and Safety Report: Lagos, 7 April 2017, [url](#)

⁷ Agbiboa, D. E., Protectors or Predators?, 10 December 2013, [url](#), p. 15

⁸ Australia, DFAT Country Information Report Nigeria, 9 March 2018, [url](#), p. 29

⁹ Obarisiagbon, E.I. et al., Public Perception of the Role of the Nigeria Police Force in Curbing the Menace of Kidnapping in

Benin Metropolis, March 2018, [url](#), p. 68

¹⁰ Karimu, O.O., Nigeria Police Force Performance in Crime Prevention and Control, September 2014, [url](#), p. 82

¹¹ DW, Nigeria fails to protect schools from Boko Haram's attacks, 25 February 2018, [url](#)

¹² OSAC, Nigeria 2017 Crime and Safety Report: Lagos, 7 April 2017, [url](#)

¹³ Sahara Reporters, ‘Arrow’ And Ex-Policeman — Two ‘Key’ Offa Bank Robbers Arrested By Police, 21 May 2018, [url](#)

¹⁴ OSAC, Nigeria 2017 Crime and Safety Report: Lagos, 7 April 2017

PDF Eraser Free

allo sviluppo del settore della sicurezza privata nel paese, anche se, al tempo stesso, viene sottolineata la necessità che la polizia/il governo vigilino per impedire abusi di potere¹⁵. L'esercizio della giustizia da parte dei vigilanti spesso fa sì che gli autori dei reati siano bruciati o picchiati a morte dalla folla prima dell'arrivo della polizia¹⁶; «nel novembre 2017, il *World Security and Police Index International* (WISPI, Indice Mondiale sulle Forze di Sicurezza Interna e di Polizia) ha classificato la polizia nigeriana come la “peggiore” nella graduatoria dei 127 paesi esaminati dal punto di vista della capacità di gestire le sfide riguardanti la sicurezza interna¹⁷»¹⁸.

Tale severo giudizio sulla repressione e gli effetti del Cultismo, riportato nel Rapporto della Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo, se non conduce, com'è evidente, a escludere in termini generali la competenza e capacità delle forze dell'ordine dell'Edo State di prevenzione e repressione dei reati e dunque la sua idoneità ad agire come agente di protezione in relazione alla generalità dei delitti, comporta nondimeno che nel caso di specie possa dubitarsi che la stessa, nel caso specifico, potesse assicurare un'adeguata protezione, non solo temporanea ma protratta nel tempo. Seppure le Autorità di polizia locale abbiano potuto assicurare l'intervento richiesto dalla madre del richiedente nel giugno 2016, procedendo all'arresto dell'autore della rapina nell'imminenza del fatto, può invece ragionevolmente dubitarsi che le forze dell'ordine dello Stato di Edo fossero in grado di assicurare un'adeguata protezione a fronte di una seria e imminente minaccia alla vita proveniente da parte di membri del *cult Eje* e specificamente diretta nei confronti di un individuo fatto oggetto non soltanto di una generica attenzione, ma già braccato e raggiunto persino in un'altra città con l'intenzione di ricercarlo e raggiungerlo anche in altri e diversi luoghi del paese.

Riguardo all'attualità, attesa la serietà della minaccia e la rilevante pericolosità degli agenti responsabili, non emergono elementi rassicuranti del venir meno del rischio per il mero effetto del tempo decorso, sicché non può assumersi con ragionevole plausibilità che il pericolo sia oggi scemato e non più sussistente.

In conclusione, può fondatamente dubitarsi che nel caso concreto ed avuto riguardo alla specificità dello stesso, le Autorità locali avessero e abbiano tuttora l'effettiva e concreta capacità di offrire protezione conformemente all'art. 6 D. Lgs 251/07, con conseguente necessità di assicurare protezione altrove e, dunque, nel paese ospitante.

4.2.

Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere b) D. Lgs 251/07, dovendosi assumere che la narrazione del richiedente asilo non sia inattendibile e che in caso di rientro nel paese d'origine il medesimo sarebbe esposto al rischio di subire un danno grave, consistente in trattamenti inumani o degradanti con una seria minaccia per la sua stessa vita, essendo individuabili i responsabili del danno grave in soggetti non statuali (nella specie membri della criminalità

¹⁵ Karimu, O.O., Nigeria Police Force Performance in Crime Prevention and Control, September 2014, [url](#), p. 86

¹⁶ The Economist, Suspects are beaten up and burned by “jungle justice” vigilantes, 24 December 2016, [url](#); OSAC, Nigeria

2017 Crime and Safety Report: Lagos, 7 April 2017 [url](#)

¹⁷ IPSA, World Internal Security and Police Index 2016, [url](#)

¹⁸ Rapporto edito il 15 dicembre 2021 dalla *Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo - Ufficio IV – Unità COI*, dal titolo «Nigeria -Argomento Cultismo, Omicidi rituali (Uromi – Edo State), Gang Blue Queen (Port Harcourt – Rivers State), Gang Arrow Barger (fonetico)»,

PDF Eraser Free

organizzata: *cult Eijé*), senza la ragionevole certezza che i responsabili dello Stato di Edo, per le specifiche condizioni realizzatesi nel caso di specie, possano assicurare una protezione effettiva e non temporanea.

5.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, anche relative al giudizio avanti alla Corte di cassazione, attesa l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)».

P.Q.M.

Visto l'art. 35-*bis* D.lgs 25/08,

ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto RICONOSCE al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere b) D. Lgs 251/07;

Nulla sulle spese di lite anche relative al giudizio avanti alla Corte di cassazione.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 17 febbraio 2022

La Presidente
Matilde Betti

Il Giudice est.
Marco Gattuso